



Atti difensivi nel processo amministrativo: Il decreto del Presidente del Consiglio di Stato è molto migliorato; rimane la critica di fondo sulla imposizione per norma della dimensione degli atti difensivi

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie favorevolmente il fatto che il testo definitivo del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2015 (in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno scorso) abbia tenuto conto di quasi tutte le osservazioni critiche avanzate dal CNF nel parere reso lo scorso 16 aprile (vedi [Newsletter CNF n. 249 del 21 aprile](#))

Il testo del decreto dunque ha accolto le diverse osservazioni provenienti dall'Avvocatura, a partire dalla diversa indicazione (in aumento) del numero massimo di pagine con il quale devono essere composti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti difensivi e le domande di misure cautelari autonome.

Il decreto inoltre esclude dal computo tutte le intestazioni e le indicazioni formali dell'atto.

Premesso questo, il CNF ribadisce la sua contrarietà " a tutte le forme di regolamentazione in via normativa della dimensione del ricorso e degli atti difensivi, ritenendo che esse siano in contrasto con i principi di effettività e di efficacia del principio costituzionale di difesa"; e ritiene che l'obiettivo di speditezza del giudizio amministrativo - in conformità alla regola di sinteticità dettata dal Codice del Processo Amministrativo - debba essere perseguito con la formazione specifica e le tecniche di autolimitazione, ma non imposto con misure coercitive.

Per questo ci si augura che, una volta conclusa la sperimentazione, si possa affrontare nuovamente la questione attraverso l'interlocazione istituzionale tra i vertici della Giurisdizione Amministrativa e le Istituzioni rappresentative degli operatori del processo amministrativo, nella comune condivisione dei principi di speditezza del processo e di tutela del diritto di difesa dei cittadini.